



# C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI  
ROGLIANO - APRIGLIANO – BIANCHI - CARPANZANO – CELLARA - FIGLINE VEGLIATURO  
PEDIVIGLIANO - PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)  
cucrogliano.traspare.com

[cuc.rogliano@asmepec.it](mailto:cuc.rogliano@asmepec.it)  
[cuc.rogliano@gmail.com](mailto:cuc.rogliano@gmail.com)

REGISTRO GENERALE

N° 46 del 01 agosto 2023

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BIANCHI</b><br><br><b>- PRESA ATTO DELLA VOLONTÀ DEL COMUNE DI BIANCHI ALL'INGRESSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÁ</b> |
|-----------------|---|

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di agosto, alle ore 18:30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Responsabile della CUC Agorá, Ing. Pasquale Luca Lavorata, nell'esercizio delle proprie funzioni,

**Premesso** che con apposita convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni afferenti, in data 02/04/2019:

- è stata istituita una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture, utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio;
- è stato individuato il Comune di Rogliano quale Ente Capofila;
- si è convenuto che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila;
- è stato individuato l'Ing. Pasquale Luca Lavorata quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- è stato stabilito:
  1. che le risorse finanziarie per la gestione della specifica gara, sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati, i quali provvedono ad inserire la somma corrispondente all'1,5% dell'importo dei lavori/servizi/forniture da appaltare, nei quadri economici alla voce "Spese Generali" tra le "Somme a Disposizione". Successivamente la stazione appaltante dovrà versare alla CUC l'1,5% dell'importo di aggiudicazione, da calcolarsi sul valore al netto di IVA;
  2. che le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del Comune convenzionato;
- è stato regolamentato quanto schematicamente riportato di seguito con riferimento alle modalità di espletamento delle fasi dei procedimenti di gara:
  - a) la prima fase, che va dalla programmazione dei lavori, servizi e forniture, all'approvazione della determina a contrarre, è gestita interamente da ciascun singolo Comune il quale provvederà ad approvare gli atti necessari, trasmettendo al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, mediante la relativa piattaforma telematica, la determinazione a contrarre ed ogni suo allegato, in formato elettronico firmato digitalmente ed inoltre in formato modificabile. In questa fase al R.U.P. competono la generazione del CIG ed il pagamento del contributo di gara (se dovuto) all'ANAC;
  - b) la seconda fase, che va dalla determinazione di approvazione della documentazione di gara all'aggiudicazione provvisoria, è di competenza della Centrale Unica di Committenza che gestisce questo segmento procedimentale tramite il personale assegnato e mediante il supporto del R.U.P. interessato. In questa fase il R.U.P. dovrà interloquire con il Responsabile della CUC, per la pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della documentazione di gara e di nomina del seggio di gara (cui dovrà far parte) e della Commissione valutatrice per un eventuale supporto nella predisposizione della documentazione di gara e nella gestione delle relative operazioni (risposta a quesiti etc.);
  - c) la terza fase, che va dall'aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione del contratto, è gestita interamente dal relativo Comune interessato. In questa fase il responsabile della U.O. competente opera anche per conto della C.U.C. relativamente alle operazioni di gestione delle schede generate all'interno del "Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)".

**Dato atto che** con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 30 del 11.07.2019, n. 2 del 10.01.2022 e n. 14 del 29.12.2022, i Comuni di Aprigliano, Cellara e Pedivigliano, hanno dichiarato di voler aderire a questa Centrale di Committenza approvandone, contestualmente, lo schema di convenzione e il regolamento di funzionamento;

**Stabilito**, quindi, che i Comuni di Aprigliano e Cellara sono Enti afferenti alla suddetta Centrale di Committenza a far data rispettivamente dal giorno 01.10.2019 e 01.04.2022 mentre il Comune di Pedivigliano risulta afferente a questa CUC a far data dal 01.02.2023;

**Dato atto che**

- con Deliberazione di CC n. 04 del 07.02.2023 il Comune di Bianchi ha manifestato la volontà di aderire a questa Centrale di Committenza, approvandone, contestualmente, lo schema di convenzione e il regolamento di funzionamento;
- con nota mezzo pec prot. 571 del 03.03.2023, acclarata al protocollo della CUC al n. 1975/2023, il sindaco p.t. del suddetto ente, ha trasmesso ogni relativo atto al Comune di Rogliano, in quanto capofila, chiedendo di procedere con la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra gli enti e quindi di ritenere il Comune di Bianchi quale Ente afferente alla CUC Agorà;
- con nota mezzo pec del 27.06.2023, questi uffici, hanno inoltrato ai comuni afferenti la richiesta pervenuta dal Comune di Bianchi affinché gli stessi, prendendone visione, potessero evidenziare eventuali elementi ostativi all'adesione;
- entro il termine comunicato con la suddetta nota, nessun Ente ha inoltrato comunicazioni negative;

**Ritenuto** pertanto, alla luce della documentazione trasmessa dal Comune di Bianchi e dalla successiva interlocuzione con gli Enti già afferenti questa CUC, dover formalizzare l'adesione del soggetto richiedente;

**Visto** lo schema di convenzione sottoscritto dai Sindaci dei Comuni afferenti, in data 02/04/2019;

**Stabilito** che lo stesso debba essere opportunamente aggiornato con l'esatta elencazione dei comuni;

**Visto** il regolamento di funzionamento;

**Visto** il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

- Di ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto della Deliberazione di C.C. n. 04 del 07.02.2023 con la quale il Comune di Bianchi ha manifestato la volontà di aderire a questa Centrale di Committenza, approvandone, contestualmente, lo schema di convenzione e il regolamento di funzionamento;
- Di dare atto che gli Enti già afferenti a questa CUC (Aprigliano, Carpanzano, Cellara, Figline Vegliaturo, Pedivigliano, Piane Crati e Rogliano), a seguito di formale interrogazione, non hanno manifestato elementi ostativi all'adesione del Comune di Bianchi;
- Di ritenere, quindi, il Comune di Bianchi afferente a questa Centrale Unica di Committenza a far data dal 01.08.2023;
- Di dare atto che lo schema di convenzione regolante i rapporti tra gli enti afferenti, sarà opportunamente integrato con l'inserimento del nuovo Comune e dagli atti da esso prodotti e che lo stesso viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di trasmettere copia del presente atto e del suo allegato al Settore Finanziario del Comune di Rogliano per i provvedimenti di competenza, al Comune di Bianchi e per conoscenza ai Comuni di Aprigliano, Carpanzano, Cellara, Figline Vegliaturo, Pedivigliano, Piane Crati e Rogliano;
- Di precisare che sarà richiesto al Legale Rappresentante del Comune di Bianchi di sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti tra gli enti affinché detto atto possa essere unito al precedente omologo documento già riportante le firme dei sindaci dei comuni già afferenti;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio della CUC e sul sito della stessa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Di dare atto che non ricorre il caso del diritto della protezione dei dati sulla privacy così come previsto dal D.lgs. 196/2003 e dalla Deliberazione del Garante della Privacy 2 marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rogliano, li 01 agosto 2023



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. AGORÀ  
Ing. Pasquale Luca Lavorata

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AGORÁ”

## SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di agosto presso la sede municipale di Rogliano

### TRA

1. Il Comune di Rogliano (CS), già sottoscrittore della presente in data 02/04/2019 nella persona dell'allora Sindaco Sig. Giovanni Altomare nato a Rogliano (CS) il 21/05/1968;
2. Il Comune di Carpanzano (CS), già sottoscrittore della presente in data 02/04/2019 nella persona dell'allora Sindaco Sig. Giuseppe Vigliaturo, nato a Carpanzano (CS) il 05/08/1957;
3. Il Comune di Figline Vegliaturo (CS), già sottoscrittore della presente in data 02/04/2019 nella persona dell'allora Sindaco Sig. Fedele Adamo, nato a Figline Vegliaturo (CS) il 28/07/1953;
4. Il Comune di Piane Crati (CS), già sottoscrittore della presente in data 02/04/2019 nella persona dell'allora Sindaco Sig. Michele Ambroggio, nato a Cosenza (CS) il 20/10/1951;
5. Il Comune di Aprigliano (CS), già sottoscrittore della presente in data 01/04/2022 nella persona dell'allora Sindaco Sig. Alessandro Leonardo Porco, nato a Vibo Valentia (VV) il 04/11/1990;
6. Il Comune di Cellara (CS), già sottoscrittore della presente in data 01/04/2022 nella persona dell'allora Sindaco Sig. Vincenzo Conte, nato a Cogoleto (GE) il 13/03/1966;
7. Il Comune di Pedivigliano (CS), già sottoscrittore della presente in data 01/02/2023 nella persona dell'allora Sindaco Avv. Antonella Leone, nata a Pedivigliano (CS) il 30/07/1962;

### E, SUCCESSIVAMENTE, IN DATA 01 AGOSTO 2023 ANCHE TRA

il Comune di Bianchi (CS), in persona del Sindaco Sig. Pasquale Taverna, nato a Bianchi (CS) il 02/05/1953, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Piazza Matteotti, n. 15 C.F. e P.Iva 00388560781, il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 04 del 07/02/2023, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

### PREMESSO:

che i Comuni di Rogliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Aprigliano, Cellara, Pedivigliano e Bianchi intendono gestire in forma convenzionale la Centrale Unica di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto:

- a) dell'art. 3, comma 2.3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif., il quale definisce che: "La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie" le cui attività riguardano:
  - l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti
- b) dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che: "le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazioni con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";
- c) dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, ..... procede ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati";

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Rogliano           | n. 35 del 16/11/2018; |
| Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carpanzano         | n. 21 del 28/11/2018; |
| Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Figline Vegliaturo | n. 30 del 04/12/2018; |
| Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Piane Crati        | n. 31 del 14/11/2018; |
| Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprigliano         | n. 30 del 11/07/2019; |

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cellara n. 02 del 10/01/2022;  
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pedivigliano n. 14 del 29/12/2022;  
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bianchi n. 04 del 07/02/2023;  
Visto l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Visti gli artt. 3 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra generalizzate

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Rogliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Aprigliano, Cellara, Pedivigliano e Bianchi a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture, utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.
2. La Centrale Unica di committenza è aperta ad adesioni di ulteriori Enti anche in momenti successivi a quello attuale della sua costituzione.

### Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

### Art. 3 - Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 ed all'art. 6 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

### Art. 4 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila, indicato quale capo convenzione, e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.
2. Le funzioni di Comune Capofila sono assunte dal Comune di Rogliano.

### Art. 5 - Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
  - a- Conferenza dei Sindaci;
  - b- Responsabile della Centrale di Committenza.

### Art. 6 - Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i.
3. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.
4. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
  - approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza;
  - approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
  - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
  - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.
5. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali e/o Responsabili di Settore con funzioni esclusivamente consultive.
6. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Responsabili dei Settori dei Comuni convenzionati.

#### **Art. 7 - Responsabile della Centrale di Committenza**

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è individuato sin d'ora, per questa fase di avvio e fino ad eventuale diverso provvedimento del Sindaco del Comune Capofila, nella persona dell'ing. Pasquale Luca Lavorata, attualmente Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Piane Crati.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004. Delle maggiori responsabilità dovrà pertanto tenersi conto della pesatura della P.O.;
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
  - Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
  - Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
  - Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
  - Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
  - Adottare tutti gli atti gestionali, inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
  - Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 8 - Personale**

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso l'Ente medesimo, nonché quelle professionalità in servizio presso i Comuni aderenti con funzioni corrispondenti ai profili professionali richiesti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

#### **Art. 9 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni**

1. La convenzione avrà durata fino al 31/12/2023 e comunque fino allo scioglimento della stessa, che si determinerà automaticamente ove rimanesse come aderente un unico Comune.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

#### **Art. 10 - Mezzi finanziari**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati che provvedono ad inserire la somma corrispondente all'1,5% dell'importo dei lavori/servizi/forniture da appaltare, nei quadri economici alla voce "Spese Generali" tra le "Somme a Disposizione". Successivamente la stazione appaltante dovrà versare alla CUC l'1,5% dell'importo di aggiudicazione, da calcolarsi sul valore al netto di IVA.
2. Le somme accreditate alla Centrale di Committenza nel rispetto del disposto di cui al precedente comma 1. saranno destinate, con apposita determina di suddivisione del Responsabile CUC, per i costi del personale impiegato allo svolgimento della singola procedura di gara, per il funzionamento dell'ufficio, per strumentazioni/attrezzature/software gestionali, per cancelleria, per spese postali, ecc..
3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 10 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del Comune convenzionato.

#### **Art. 11 - Obblighi e garanzie**

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, il Comune Capo-Convenzione decade e ne viene nominato un altro al suo posto.
3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.
4. Ciascun Comune assolve agli obblighi in tema di trasparenza secondo quanto disposto dal comma 7 del regolamento di funzionamento della CUC.

#### **Art. 12 - Recesso e risoluzione della convenzione**

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione

delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

**Art. 14 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 15 - Registrazione**

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Comune di Rogliano           | Il Sindaco f.to Giovanni Altomare         |
| Comune di Carpanzano         | Il Sindaco f.to Giuseppe Vigliaturo       |
| Comune di Figline Vegliaturo | Il Sindaco f.to Fedele Adamo              |
| Comune di Piane Crati        | Il Sindaco f.to Michele Ambroggio         |
| Comune di Aprigliano         | Il Sindaco f.to Alessandro Leonardo Porco |
| Comune di Cellara            | Il Sindaco f.to Vincenzo Conte            |
| Comune di Pedivigliano       | Il Sindaco f.to Antonella Leone           |
| Comune di Bianchi            | Il Sindaco Pasquale Taverna .....         |